

# DECISIONI CECA

## DECISIONE N. 2450/95/CECA DELLA COMMISSIONE

del 19 ottobre 1995

che impone un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni nella Comunità di alcuni tipi di lamiera dette «magnetiche», a grani orientati, originarie della Russia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio,

vista la decisione n. 2424/88/CECA della Commissione, del 29 luglio 1988, relativa alla difesa contro le importazioni da paesi non membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio oggetto di dumping e di sovvenzioni<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 11,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

### A. PROCEDIMENTO

(1) Nel maggio 1994, con un avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*<sup>(2)</sup>, la Commissione ha annunciato l'apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni nella Comunità di alcuni tipi di lamiera, dette «magnetiche», a grani orientati, originarie della Russia, di cui ai codici NC 7225 10 91 e 7226 10 30.

(2) Il procedimento era stato iniziato in seguito alla presentazione di una denuncia da parte della Eurofer (Federazione europea delle industrie del ferro e dell'acciaio) per conto dei produttori che complessivamente realizzano una proporzione maggioritaria della produzione comunitaria delle lamiere in oggetto. La denuncia conteneva elementi di prova relativi all'esistenza di pratiche di dumping sul prodotto originario della Russia e del conseguente grave pregiudizio, che sono stati ritenuti sufficienti per giustificare l'apertura del procedimento.

(3) La Commissione ha ufficialmente informato i produttori, gli esportatori e gli importatori notoriamente interessati, i rappresentanti del paese esportatore e il denunciante e ha offerto alla parti direttamente interessate la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione.

(4) La Commissione ha ricevuto osservazioni scritte particolareggiate dai produttori comunitari denunzianti e da alcuni produttori ed esportatori russi.

(5) Nessun importatore del prodotto in oggetto ha presentato osservazioni alla Commissione entro il termine fissato nell'avviso di apertura. Tuttavia, in una fase avanzata dell'inchiesta, una società che ha affermato di utilizzare il prodotto in oggetto ha chiesto e ottenuto di essere sentita (vedi punto 42).

(6) La Commissione ha chiesto e verificato tutte le informazioni considerate necessarie ai fini della determinazione preliminare del dumping e del pregiudizio e ha svolto inchieste presso le sedi delle seguenti società:

a) produttori comunitari:

— EBG Gesellschaft für Elektromagnetische Werkstoffe mbH, Germania,

— Orb Electric Steels Ltd (consociata della British Steel, Plc), Regno Unito,

— Ugine SA, Francia;

b) produttore di un paese terzo a economia di mercato:

— ACESITA (Companhia Aços Especiais Itabira), São Paulo, Brasile.

(7) L'inchiesta relativa alle pratiche di dumping riguardava il periodo compreso tra il 1° gennaio 1993 e il 30 aprile 1994 (periodo dell'inchiesta).

### B. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

#### 1. Descrizione del prodotto in esame

(8) I prodotti oggetto della denuncia sono lamiere e nastri di acciai al silicio detti «magnetici», laminati a freddo e a grani orientati, di larghezza superiore a 500 mm, di cui ai codici NC 7225 10 91 (lamiera di larghezza uguale o superiore a 600 mm) e 7226 10 31 (lamiera di larghezza superiore a 500 mm e inferiore a 600 mm), che sono utilizzati per apparecchiature elettromagnetiche e in impianti quali trasformatori elettrici e di distribuzione. I prodotti in oggetto sono prodotti CECA.

Nel processo di produzione, alquanto complesso, dei prodotti laminati detti «magnetici», a grani orientati, la struttura dei grani è orientata uniformemente nella direzione della laminazione affinché la lamiera o il nastro possa condurre un campo

(1) GU n. L 209 del 2. 8. 1988, pag. 18.

(2) GU n. C 138 del 20. 5. 1994, pag. 8.